

mansioni d'ufficio della Marina militare » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Zoppi ed altri: « Organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare ».

Prima di dare la parola al relatore Tassone, comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, sul disegno e sulla proposta di legge in discussione, parere favorevole richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di modificare l'articolo 1 nel senso di prevedere, anziché un aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare, un meccanismo di trattenimento in servizio per il medesimo periodo, in soprannumero.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che la indicazione di copertura sia estesa agli oneri relativi all'esercizio 1978, all'uopo suggerendo alla Commissione di merito di aggiungere, dopo il primo comma dell'articolo 3 il seguente: « All'onere di lire 95 milioni per l'esercizio finanziario 1978, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ». Ha deliberato infine di esprimere parere favorevole sulla connessa proposta di legge n. 1722, negli stessi limiti di spesa e con le medesime indicazioni di copertura di cui sopra.

Poiché sui provvedimenti al nostro esame sono state formulate proposte di modifica che tengono conto delle osservazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio, prego il relatore onorevole Tassone di voler riferire su di esse.

TASSONE, *Relatore*. Ricordo che nelle precedenti sedute si era giunti alla formulazione da parte del Governo di un nuovo testo sostitutivo del disegno di legge n. 1605, che abbiamo già scelto come testo base, e che da parte di alcuni colleghi di questa Commissione fu chiesto di

ben evidenziare la differenza tra il testo originale e quello sostitutivo. A mio avviso, al di là dei pareri espressi dalla I Commissione affari costituzionali e dalla V Commissione bilancio è opportuna una verifica tra l'originario disegno di legge ed il nuovo testo sostitutivo.

Quando abbiamo affrontato la materia oggetto del provvedimento al nostro esame abbiamo messo in evidenza la situazione di contingenza che era alla sua origine. Il suo scopo era quello di fronteggiare una momentanea situazione di carenza, in attesa di provvedimenti più ampi per quanto riguarda i sottufficiali della marina militare, per cui si proponeva di aumentare l'organico da 500 a 600 unità. Le proposte del Governo non contraddicono al provvedimento iniziale anche se allargano questo tipo di intervento.

Da parte dell'onorevole D'Alessio credo di aver colto un giudizio, a mio avviso non sufficientemente motivato, mirante ad evidenziare una grossa differenza tra il disegno di legge del Governo ed il nuovo testo sostitutivo per cui, al fine di trovare rapidamente un punto di accordo, vorrei pregare il gruppo comunista di meglio chiarire il suo punto di vista ed, eventualmente, di presentare in Commissione delle proposte alternative.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che il parere della I Commissione sottolinea l'opportunità di modificare l'articolo 1 nel senso che venga previsto, ed anche specificato, che questo meccanismo di trattenimento in servizio è destinato a durare il medesimo periodo previsto per l'originario meccanismo contenuto nel disegno di legge e non per un periodo indeterminato; è evidente, quindi, che gli emendamenti proposti debbano tener presente questo invito.

Mi è pervenuto un emendamento Angelini ed altri. Invito l'onorevole Angelini a voler specificare se tale emendamento è sostitutivo degli articoli 1 e 2 del testo originario del disegno di legge oppure se si tratta di un subemendamento agli emendamenti del Governo.

ANGELINI. L'originario disegno di legge governativo cercava di rispondere ad un'esigenza effettiva della marina aumentando il numero dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio da 500 a 600 unità. In risposta al suggerimento pervenutoci dalla Commissione bilancio si è dovuto mutare il previsto aumento di unità, da organico — com'era originariamente — in soprannumero, sempre per il periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1978. A questo punto il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo che innovava circa il suddetto periodo, prevedendo che il soprannumero duri sino a quando non saranno ordinati i ruoli delle forze armate, cioè sino ad una data indefinita.

Il nostro emendamento risponde alle esigenze della marina militare ed anche al suggerimento della V Commissione; non rimane ora che stabilire il limite di tempo, che credo dovrebbe essere di due anni, perché tale durata era prevista dal testo originario, e su di essa la Commissione bilancio si era espressa favorevolmente.

TASSONE, *Relatore*. Innanzitutto sottolineo ancora una volta l'urgenza del provvedimento, perché per completare il ruolo mansioni d'ufficio abbiamo distaccato sottufficiali impegnati anche in funzioni e compiti operativi di grande importanza per quanto riguarda la marina militare.

È vero che il nuovo testo del Governo non menziona una data fissa, a termine, mentre il testo originario faceva riferimento ad un periodo di due anni, però è pur vero che questa soluzione rappresenta una sollecitazione — l'abbiamo più volte posto questo argomento — per quanto riguarda il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali delle forze armate. Credo che il Governo stia lavorando a questa materia, e predisponendo un disegno di legge che dovrà essere portato all'attenzione della Commissione stessa.

È evidente che occorreranno dei mesi o forse anche degli anni, però in presenza di un impegno preciso da parte del Governo penso che il discorso del limite temporale della vigenza del provvedimento

possa considerarsi in un certo senso superato. Potremmo anche cercare di accelerare i tempi della riforma globale in corso circa i sottufficiali impegnando in tal senso il Governo con un ordine del giorno.

ANGELINI. Non so se il Governo abbia veramente intenzione di elaborare nel prossimo futuro un provvedimento per il riordinamento dei ruoli dei sottufficiali, oppure se preferisca dare la colpa al Parlamento della mancata soluzione di un'esigenza reale nell'ambito delle forze armate. Per modificare il termine dei due anni previsto nell'originario testo del disegno di legge occorrerà inviare nuovamente il disegno di legge alla Commissione bilancio, la quale dovrebbe esprimere un nuovo parere; d'altra parte, con l'emendamento presentato dal Governo si tende ad allungare il periodo di tempo originariamente previsto.

In realtà l'obiettivo di questo provvedimento è di raggiungere un aumento di cento unità per necessità di servizio. Il gruppo comunista vuole rispondere positivamente a quest'esigenza delle forze armate e pertanto propone di realizzare tale aumento non già come aumento di organico — il che porterebbe a sconvolgere il quadro organico complessivo delle forze armate — bensì come soprannumero. Ribadisco che il nostro emendamento è in linea con le necessità e le richieste delle forze armate, e a provare la nostra volontà di collaborazione siamo disponibili a fissare, d'accordo con il Governo, il periodo di trattenimento in servizio delle unità in questione.

Devo constatare però che se non si assume un atteggiamento costruttivo anche da parte del Governo continueremo a rinviare il disegno di legge e la proposta di legge all'infinito senza che vi sia una vera contrapposizione di idee riguardo alle esigenze reali delle forze armate.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quando si presentano emendamenti all'ultimo momento non si consente certo al Governo di pronunciarsi immediatamente.

D'ALESSIO. Il sottosegretario Caroli era al corrente della nostra posizione su questo punto ancora prima che fossero formulati gli emendamenti del Governo, che in realtà sono stati presentati proprio in risposta ai nostri argomenti.

TASSONE, *Relatore*. Non mi è stato fornito il testo di tali proposte. Pertanto devo ritenere che vi sia stata una trattativa bilaterale tra il Governo ed il gruppo comunista!

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana per consentire al Governo ed ai diversi gruppi di esaminare l'emendamento Angelini e di pronunciarsi su di esso.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazione dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Ricordo che tanto la I Commissione affari costituzionali quanto la VI Commissione finanze e tesoro hanno deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge. Non è stato per altro ancora trasmesso il parere della I Commissione sui nuovi emendamenti presentati dal gruppo comunista nella seduta del 28 settembre.

CAZORA, *Relatore*. Ho preso in esame gli emendamenti presentati dal gruppo comunista nella seduta del 28 settembre. Sui primi quattro di essi non ho particolari osservazioni da fare e ritengo che potrebbero essere accolti poiché riguardano più la forma che la sostanza del provvedimento. Qualche osservazione deve essere fatta, invece, sull'emendamento al-

l'articolo 5, sull'articolo aggiuntivo 5-bis e sull'articolo aggiuntivo 7-bis, sui quali nutro alcune perplessità e rispetto ai quali presenterò delle proposte di modifica, non senza aver prima consultato i colleghi del gruppo della democrazia cristiana.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché il Governo non è in grado di pronunciarsi subito sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista, chiede un breve rinvio del seguito della discussione.

PRESIDENTE. Credo, in questa condizione, che sia opportuno che il relatore comunichi agli altri gruppi i propri emendamenti e che la discussione su di essi avvenga nella prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta, accogliendo in tal senso anche la richiesta del rappresentante del Governo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 giugno 1977.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del Governo e sui diversi emendamenti presentati; la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del Governo e sugli emendamenti presentati, ma ha, al-

tresi, espresso parere contrario all'ultimo emendamento del Governo che prevede un nuovo ulteriore testo dell'articolo 5.

Prego l'onorevole Tassone di voler riferire sulle conclusioni raggiunte dal Comitato ristretto che si è riunito nel pomeriggio di ieri.

TASSONE, *Relatore*. Nella proficua riunione di ieri del Comitato ristretto, abbiamo approfondito i problemi posti dal nuovo testo proposto dal Governo e dal parere negativo della V Commissione avuto ad oggetto il nuovo testo presentato dal Governo nell'ultima e ulteriormente modificativa proposta del Governo sull'articolo 5; in particolare, ci si è soffermati su alcuni punti relativi ai primi tre articoli e sono stati proposti dagli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio alcuni emendamenti e sub-emendamenti sui quali si è verificata una larga convergenza. In particolare, al primo comma dell'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo si propone di sostituire le parole: « 1° gennaio 1977 » con le altre: « dalla data di entrata in vigore della presente legge »; non ho alcuna difficoltà a concordare con questa richiesta perché il disegno di legge è già da tempo in discussione ed è opportuno, quindi, evitare la retroattività della sua efficacia.

Un altro subemendamento Angelini ed altri, sempre al nuovo testo dell'articolo 1, tende a sostituire le parole: « l'organizzazione penitenziaria militare » con le altre: « gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti ». Poiché trattasi di indennità che deve essere elargita al personale che svolge un'attività lavorativa in particolari condizioni di pericolo, si rende opportuna la specificazione di cui sopra.

Analoga ragione è alla base del successivo subemendamento Angelini con il quale si chiede che al secondo comma dell'articolo 1, nel nuovo testo del Governo, dopo le parole: « servizio prestato » siano soppresse le altre: « presso l'organizzazione penitenziaria militare » e siano aggiunte le parole: « per la diretta vigilanza istruttoria sui detenuti ».

Siamo favorevoli anche ai subemendamenti Angelini all'articolo 2 e all'articolo 3 nel testo del Governo perché conseguenziale a quanto detto poc'anzi circa l'opportunità di introdurre l'espressione: « gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti ».

Sempre all'articolo 2, vi è un emendamento aggiuntivo Angelini che mira ad introdurre, dopo il secondo comma del nuovo testo del Governo, le parole: « Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono pensionabili »; per quanto il disegno di legge non parlasse di pensionabilità, una tale specificazione si ritiene opportuna per evitare confusione in materia.

Personalmente non condivido invece la proposta Angelini di soppressione relativa all'articolo 3, in cui è detto che l'indennità deve essere elargita anche al personale che si trovi in degenza per ferite o lesioni traumatiche riportate per cause di servizio; tuttavia, su questo argomento il Comitato ristretto ha raggiunto un accordo di massima che ritengo ci consentirà, in sede di votazione, di superare questa contrapposizione.

Concludo questa breve illustrazione dei lavori del Comitato ristretto augurandomi che si possa arrivare sollecitamente all'approvazione del provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena, con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1977, una indennità, cumulabile con l'indennità di impiego operativo di base, di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso l'Organizzazione penitenziaria militare è estesa a decorrere dal 1° gennaio 1977 l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato presso l'Organizzazione penitenziaria militare. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo allo articolo 1:

Al primo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1977 » con le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento del Governo all'articolo 1:

Al primo comma, sostituire le parole: « l'Organizzazione penitenziaria militare »

con le parole: « gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente sub-emendamento all'emendamento del Governo allo articolo 1:

Al secondo comma, dopo le parole: « servizio prestato » sostituire le parole: « presso l'organizzazione penitenziaria militare » con le parole: « per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'originario articolo 1, con i subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con compiti di governo e di sorveglianza all'interno degli stabilimenti stessi, che non comportano diretto e continuo contatto con i detenuti, l'indennità prevista dal precedente articolo 1 compete nella misura del 50 per cento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso l'Orga-

nizzazione penitenziaria militare, è attribuita a decorrere dal 1° luglio 1977 una indennità di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 1.800 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente subemendamento all'articolo 2 dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2:

Al primo comma sostituire le parole: «l'Organizzazione penitenziaria militare» con le parole: «gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e di custodia sui detenuti».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo allo articolo 2:

Dopo il secondo comma introdurre il comma seguente:

« Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono pensionabili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2 del disegno di legge con i subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al personale indicato nei precedenti articoli, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al pe-

riodo necessario per la guarigione clinica, quando sia già intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio connessa a compiti specifici d'istituto assolti a contratto con i detenuti, l'indennità è corrisposta nella misura stabilita dallo articolo 1, primo comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso l'Organizzazione penitenziaria militare, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

Gli onorevoli Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

ANGELINI. Non ne facciamo una questione di principio, e siamo disposti a ritirare l'emendamento se il Governo insiste per il mantenimento dell'articolo 3; però vogliamo che in questo caso esso si assuma tutte le responsabilità del varco che in tal modo si viene ad aprire nei confronti di diverse indennità operative che esistono per altri settori delle forze armate. In ogni caso, ove si dovesse giungere a mantenere l'articolo 3, elementari esigenze di coordinamento esigerebbero la approvazione di un suo emendamento analogo a quello già approvato agli articoli 1 e 2, che dovrebbero essere del seguente tenore: *Sostituire le parole: «l'Organizzazione militare penitenziaria con le parole: Gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti».*

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Insisto per il mantenimento dell'articolo 3 nel testo presentato dal Governo, accettando invece il sub-emendamento proposto per analogia con quelli identici già approvati agli articoli 1 e 2.

ANGELINI. Ritiriamo il nostro emendamento soppressivo, dichiarando che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sul complesso dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il sub-emendamento Angelini all'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 275 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185 milioni in ragione d'anno, si provvede per lo esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

I deputati Angelini, Tesi e D'Alessio hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: per l'esercizio finanziario 1977 *con le parole:* per l'esercizio finanziario 1978.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'originario articolo 5 del disegno di legge, con il subemendamento testé approvato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1615, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di

pena » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1615):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bianchi, Beretta Romana, Caiati, Caruso Ignazio, Cazora, Cerra, Corallo, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Gava, Lo Bello, Matrone, Meucci, Miceli Vito, Morazzoni, Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tassone, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO